



COMUNE DI CELLAMARE ***(Città Metropolitana di Bari)***

SETTORE - SEGRETARIO

Registro Generale. N. 791

DETERMINAZIONE NR. 76 del 01-09-2025

SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Incarico a legale per la tutela degli interessi dell'Ente in sede stragiudiziale. Affidamento ed impegno della spesa. CIG: B80DC567A9

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione n. 61 del 30/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- con Deliberazione n. 62 del 30/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027.
- con nota assunta al prot. 12100 del 02.12.2024 il Condominio residence Terralta, rappresentato dall'amministratore unico e difeso dall'Avv. Matera, recapitava al Comune di Cellamare formale messa in mora e richiesta risarcitoria;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale, immediatamente seguibile, n. 95 del 27 Agosto 2025 mediante cui veniva stabilito:

- ***di dare atto*** che è necessario procedere alla nomina di un legale di fiducia dell'Ente al fine di difendere le ragioni di cui in premessa in sede stragiudiziale, fatta salva ogni determinazione ad esito delle attività svolte in tale fase;
- ***dare mandato*** al Segretario Generale affinché provveda all'affidamento dell'incarico ad avvocato specialista in materia amministrativa e civile per la tutela dell'Ente nella fase stragiudiziale;

Ritenuto opportuno procedere per tutelare gli interessi dell'ente;

Stimato che per rispondere in modo esaustivo ai rilievi presentati, in vista anche di un eventuale contenzioso, risulta necessario acquisire un servizio di assistenza legale

stragiudiziale trattandosi di tematiche particolarmente complesse che involgono la disciplina amministrativa e civilistica;

Valutata quindi l'opportunità di porre in essere ogni possibile azione a tutela degli interessi di questa Amministrazione;

Ritenuto, a tal riguardo, di avvalersi di un esperto legale, per l'analisi dell'intera questione, nonché per l'attività di studio che necessita di conoscenze legali che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze degli uffici, in considerazione oltretutto dell'assenza di un ufficio con legali all'interno dell'ente;

Preso atto inoltre che, in esito ad una ricognizione interna, è stata accertata l'impossibilità di utilizzo di personale dipendente dell'ente per l'espletamento dell'incarico in questione

Rammentato che tale incarico legale, di attività stragiudiziale, si configura come propedeutico ad un eventuale e successivo incarico di rappresentanza in giudizio dell'Ente;

Ricordato, in ordine agli affidamenti dei servizi legali che:

- l'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che:

“1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”;

- ai sensi della predetta disposizione normativa, vengono qualificati inequivocabilmente come “appalti di servizi legali” anche le propedeutiche ed afferenti consulenze, legate a potenziali strascichi giudiziari e vertenze legali;
- in materia di affidamento di “servizi legali”, l'ANAC, ancorché in relazione alle previsioni dell'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 (precedente Codice degli appalti) per ipotesi sovrapponibili a quelle dell'art. 56 del vigente D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti), chiariva che la consulenza legale precontenziosa “ricorre”, ad esempio, allorché l'amministrazione abbia necessità di un'attività o parere legale preventivo volto ad acquisire gli elementi necessari per valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 del predetto articolo 17 del D.Lgs. 50/2016 o per valutare l'eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti e le possibili strategie difensive, ivi compresa la possibilità di addivenire a conciliazione. Si ritiene, inoltre, che vi sia “indizio concreto” e una “probabilità elevata che la questione su cui verte l'attività divenga oggetto del procedimento”;
- la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 16 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa in materia di appalti–

ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;

- la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, con la sentenza 8 giugno 2021, n. 509, in tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico, ad avvocati del libero foro, non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità;

Ritenuto perciò necessario procedere all’incarico di un legale esterno per lo svolgimento dell’incarico *de quo*;

Visto l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Precisato che:

- il citato art. 50, comma 1, lettera b), del sopracitato Decreto Legislativo, prevede che l’affidamento diretto “*di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;
- l’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- le successive modifiche al D.Lgs. 50/2016, ed in particolare quelle contenute nel Decreto Semplificazioni 30 maggio 2021, n. 77 che ha recato modifiche al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 –cosiddetto nuovo decreto Semplificazioni- introducendo opportune deroghe al comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296 del 27.12.2006 e s.m.i. –l’ultima delle quali, con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)- che prevede, fermo restando gli obblighi e le facoltà di cui al comma 449 del medesimo articolo, che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 (imponibile) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al Me.PA., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del Regolamento di cui al D.P.R. 2074/2010;

Considerato che questo ente, in considerazione delle competenze possedute e delle esperienze acquisite, ha richiesto all’avvocato Domenico Emanuele Petronella del foro di Bari, esperto in materia del diritto amministrativo e civile, la disponibilità per l’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento;

Precisato che il suddetto professionista ha manifestato la disponibilità ad esaminare in via tempestiva l’esposta vicenda, per un importo relativo alla sola fase stragiudiziale di € 2.718,00, oltre spese generali e accessori (spese forfetarie al 15%, C.P.A. al 4% e Iva)

per un complessivo di € 3.965,89;

Ritenuto congruo l'onorario di cui sopra in relazione alle prestazioni da affidare, ciò attese le previsioni di cui al D.M. 17/6/2016 in relazione alla natura delle prestazioni professionali da svolgere;

Ritenuto quindi di affidare all'avv. Domenico Emanuele Petronella, c.f. PTRDNC75D28A662B con studio in Bari, alla Via Principe Amedeo n. 165. l'incarico per lo svolgimento dell'attività legale stragiudiziale, riservandosi di affidare successivamente a quest'ultimo la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora necessario;

Dato atto che detta prestazione professionale rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG **B80DC567A9**;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, sono stati rilasciati i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza;

Verificato che per il sottoscritto Responsabile di settore non sussiste conflitto di interessi in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
- il D. Lgs. 36/2023;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto-legge 16 luglio 2020. n.76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
- il Decreto del Sindaco di nomina del sottoscritto quale Segretario Generale dell'Ente;

D E T E R M I N A

- 1) la **PREMESSA** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI AFFIDARE** all'Avvocato Domenico Emanuele Petronella, c.f. PTRDNC75D28A662B con studio in Bari, alla Via Principe Amedeo n. 165., l'incarico di assistenza stragiudiziale di natura precontenziosa di cui in premessa, di cui all'art. 56, comma 1, lettera h, punto 2, del D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo di € 3.965,89, comprensivo di spese generali ed accessori e Iva se dovuta come per legge;
- 3) **DI ASSUMERE** per le motivazioni riportate nelle premesse, il conseguente impegno di spesa ai sensi degli articoli 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000,

dell'importo di € 3.965,89, imputandolo al capitolo n. 124 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025;

4) di DARE ATTO CHE:

- il codice identificativo per l'incarico in oggetto, così come richiesto ed attribuito dall'ANAC, è il seguente CIG: **B80DC567A9**;
- il pagamento delle prestazioni oggetto del presente incarico professionale comprensivo di spese generali, contributo Cassa 4% e bolli, avverrà a presentazione di fattura debitamente controllata e vistata dal Responsabile unico del procedimento in ordine alla regolarità formale e fiscale;
- il presente provvedimento acquista immediata efficacia al momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, mentre l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione acquisisce efficacia solo dopo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti;

5) di TRASMETTERE, all'esito del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000, al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6) di DARE ATTO che con la sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento, il soggetto affidatario assume l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a utilizzare il Codice Identificativo di Gara (CIG), ai sensi L. 136/2010, come modificata dall'art. 6 del D.L. 187 del 12/11/2010.

7) di DISPORRE:

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge 190/2012.

8) di DARE ATTO che il presente provvedimento acquista immediata efficacia al momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, mentre l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione acquisisce efficacia solo dopo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Russi Antonio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE
DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

SETTORE - SEGRETARIO

Registro Generale. N. 791

DETERMINAZIONE NR. 76 del 01-09-2025

SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Incarico a legale per la tutela degli interessi dell'Ente in sede stragiudiziale. Affidamento ed impegno della spesa. CIG: B80DC567A9

Sulla presente determinazione si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Impegno N. 334 del 01-09-2025 a Competenza CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	
Capitolo 124 / Articolo Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi consulenze	
Causale	Incarico a legale per la tutela degli interessi dell'Ente in sede stragiudiziale. Affidamento ed impegno della spesa. CIG: B80DC567A9
Importo 2025	Euro 3.965,89

Pertanto, in data odierna la presente determinazione diviene esecutiva

Li: 01-09-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Stano Raffaella

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

Registro Generale. N. 791

NR. 76 del 01-09-2025

Oggetto: Incarico a legale per la tutela degli interessi dell'Ente in sede stragiudiziale. Affidamento ed impegno della spesa. CIG: B80DC567A9

NR. REG. 1091

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cellamare, li 01-09-2025

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.